



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Approvazione Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica tra gli altri il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTI gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali*";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*", ed in particolare l'art.127, comma 3, laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*”;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante “*Codice delle Assicurazioni Private*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'articolo 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Fondo AgriCat), finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lett. f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

CONSIDERATO, in particolare, l'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto ministeriale dispone, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 102/2004;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” ed in particolare gli articoli 19 e 20, che modificano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 515, 517 e 518 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante “*Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*”;

VISTO il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO il D.P.C.M. del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 che istituisce il Sistema di Gestione del Rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) volto ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa agli strumenti di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 24 febbraio 2023, n. 47;



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, reca disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 25 febbraio 2023;

VISTO il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929 recante “*Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022*”;

VISTA la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante “*Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 27 settembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 20 novembre 2023;

VISTO il decreto direttoriale 3 novembre 2023, n. 611452 di approvazione del Regolamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234 registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2024, al n. 40;

VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2024, n.47695 recante approvazione della metodologia di valutazione della ragionevolezza della spesa per le quote di partecipazione alla copertura mutualistica dei fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182 – Interventi SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, come modificato dal decreto direttoriale 5 agosto 2024, n. 354037 registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2024, n.1290;

VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2024, n.136927 recante la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, in materia di riconoscimento e di gestione dei Fondi di mutualità che possono beneficiare del sostegno previsto all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 24 aprile 2024;

ESAMINATA la Circolare AGEA n.73919 del 25 settembre 2025 avente ad oggetto “*Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026*”;

ESAMINATE le proposte presentate in sede di Commissione tecnica per l'elaborazione del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004 e in sede di Commissione Politiche Agricole;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

RITENUTO di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 18 dicembre 2025;

VISTA la raccomandazione espressa dalle Regioni nella medesima seduta del 18 dicembre 2025;

RITENUTO di accogliere la raccomandazione espressa dalle Regioni nella medesima seduta del 18 dicembre 2025, finalizzata ad una definizione più puntuale dei criteri di integrazione tra i diversi strumenti,

DECRETA:

Articolo 1

(Approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura)

1. È approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura, riportato in allegato al presente provvedimento.
2. Il Piano di cui al comma 1 disciplina il sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi *ex ante* per la campagna 2026 e i criteri e le modalità d'intervento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027.
3. Il sostegno pubblico di cui al comma 2 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziato nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Articolo 2

(Polizze assicurative)

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Piano, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del sistema di gestione del rischio - SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea (di seguito "AGEA"); in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.
2. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano le informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio - SGR.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive riportati nel Piano possono essere differiti, con provvedimento del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.
4. Le polizze devono essere trasmesse al sistema SGR entro i termini stabiliti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
5. La mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori 30 giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la compagnia di assicurazione della possibilità di operare nell'ambito del sistema SGR.

Articolo 3

(Fondi di mutualità)

1. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con provvedimento del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.
2. Per i Fondi di mutualità danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei bollettini e dei risarcimenti entro ulteriori 30 giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca del riconoscimento.

Articolo 4

(Fondo AgriCat)

1. L'elenco delle colture assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo AgriCat di cui all'allegato 1, punto 1.1 al Piano, su richiesta del soggetto gestore, può essere integrato con decreto del Direttore della Direzione Generale dello sviluppo rurale.
2. Le imprese estratte a campione, nell'ambito delle procedure per la quantificazione del danno areale da parte del Fondo AgriCat, che non consentono lo svolgimento della perizia campionaria perdono il diritto al risarcimento.
3. Gli Indici di valore per prodotto sono approvati con provvedimento del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

Articolo 5

(Durata e modifiche al Piano)

1. Il Piano di cui all'articolo 1 si applica alla campagna 2026; le relative disposizioni continuano ad applicarsi alla campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026 non sia approvato un nuovo Piano.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel Piano di cui all'articolo 1, volte a recepire eventuali modifiche apportate al Piano strategico della PAC 2023-2027, o resesi necessarie per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali, e di incremento del numero di imprese assicurate.
3. Gli allegati al Piano possono essere modificati con decreto del Direttore della Direzione Generale dello sviluppo rurale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Francesco Lollobrigida



Francesco Lollobrigida
MASAF
22.12.2025 16:31:10
GMT+01:00



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Piano di gestione dei rischi in agricoltura



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Sommario

1.	DISPOSIZIONI GENERALI	10
2.	POLIZZE ASSICURATIVE	11
2.1	Criteri di ammissibilità	11
2.2	Contenuti del contratto assicurativo	11
2.3	Trasmissione dei dati a sistema SGR in ambito SIAN	11
2.4	Produzioni, strutture, allevamenti, rischi e garanzie assicurabili	12
2.5	Produzioni vegetali	12
2.6	Strutture aziendali.....	15
2.7	Allevamenti e produzioni animali	15
2.8	Determinazione della spesa ammissibile al sostegno	17
2.9	Determinazione delle aliquote concedibili	18
3.	FONDI MUTUALITÀ DANNI	19
3.1	Criteri di ammissibilità	19
3.2	Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica	19
3.3	Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica.....	19
3.4	Trasmissione dei dati a sistema SGR in ambito SIAN	20
3.5	Termini di sottoscrizione e durata della copertura mutualistica	20
3.6	Requisiti della copertura mutualistica	21
3.7	Determinazione della spesa ammissibile al sostegno	21
3.8	Determinazione delle aliquote concedibili	22
3.9	Demarcazione	23
3.10	Versamento delle quote di partecipazione alla copertura mutualistica.....	23
4.	FONDI DI MUTUALITÀ REDDITO	23
4.1	Criteri di ammissibilità	23
4.2	Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica	24
4.3	Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di mutualità reddito	24
4.4	Determinazione del reddito	24
4.5	Termini di sottoscrizione e durata della copertura mutualistica	24
4.6	Requisiti della copertura mutualistica	24
4.7	Determinazione della spesa ammissibile al sostegno	25
4.8	Determinazione delle aliquote concedibili	25
4.9	Demarcazione	25
4.10	Versamento delle quote di partecipazione alla copertura mutualistica.....	26
5.	FONDO AGRICAT.....	26



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

5.1	Tipologie di spesa ammissibili	26
5.2	Rischi e produzioni assoggettabili a copertura mutualistica.....	26
5.3	Criteri di intervento del Fondo	26
5.4	Modalità di intervento del Fondo	27
5.5	Durata della copertura mutualistica del Fondo.....	28
5.6	Verifica di sovracompensazione.....	28
ALLEGATO 1	30
1.1	PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA.....	30
1.2	Avversità assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali di cui al punto 1.1.....	31
1.3	Strutture aziendali assicurabili	31
1.4	Insieme delle avversità assicurabili a carico delle strutture aziendali di cui al punto 1.3	31
1.5	Fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali di cui al punto 1.1.....	32
1.6	Infestazioni parassitarie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico di produzioni vegetali, di cui al punto 1.1	33
1.7	Allevamenti zootecnici assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica	33
1.8	Garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche di cui al punto 1.7.....	36
1.9	Settori per i quali è ammissibile il sostegno per il fondo di mutualità reddito.....	36
ALLEGATO 2	- Definizioni.....	37
ALLEGATO 3	- Polizze index based	40
ALLEGATO 4	- Metodologia di calcolo degli standard value	44
ALLEGATO 5.1	- Bollettino di campagna	46
ALLEGATO 5.2	- Bollettino di campagna.....	47
ALLEGATO 6	- Metodologia di calcolo dei parametri contributivi	48
ALLEGATO 7	- Classificazione delle combinazioni di eventi per pacchetto di garanzie ammissibili	51
ALLEGATO 8	- Metodologia “trigger” per l’attivazione del fondo di mutualità reddito	57
ALLEGATO 9	- Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dello strumento di stabilizzazione del reddito (fondo di mutualità reddito)	58
ALLEGATO 10	- Metodologia di calcolo del valore indice.....	65



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- I. Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante e disciplina altresì i criteri e le modalità d'intervento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027.
- II. Ai fini dell'erogazione del sostegno pubblico di cui alla sezione I, i dati di riferimento sono quelli contenuti nel Fascicolo Aziendale presso il SIAN o per gli Organismi Pagatori che utilizzano sistemi informativi alternativi al SIAN, i dati di riferimento sono quelli contenuti nel fascicolo aziendale, trasmessi in *real time* e simultaneamente al SIAN secondo il relativo tracciato record disponibile.
- III. Al fine di assicurare la totale corrispondenza tra i dati contenuti nel Fascicolo Aziendale e la polizza di cui al capitolo 2 o la copertura mutualistica di cui ai capitoli 3 e 4, l'agricoltore, dopo aver effettuato l'aggiornamento e/o la conferma delle informazioni presenti nel proprio Fascicolo Aziendale relativamente alle colture/allevamenti/strutture destinate ad essere oggetto di copertura assicurativa e/o mutualistica agevolata ai sensi del presente Piano, estrae dai sistemi di cui alla sezione II i dati necessari alla definizione dei contenuti della copertura e li mette a disposizione del soggetto con il quale intende sottoscrivere tale copertura. Laddove l'agricoltore abbia conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), lo delega per iscritto ad estrarre dal SIAN i dati necessari alla definizione dei contenuti della copertura e a metterli a disposizione del soggetto indicato dall'agricoltore stesso. Detta delega è caricata dal CAA nell'apposito cruscotto reso disponibile nel SIAN. Tuttavia, ai fini della gestione uniforme e disponibilità del dato proveniente dai sistemi extra SIAN con trasmissione in modalità *real time* e simultanea nel SIAN, in via sperimentale, per le UTE di una azienda agricola che ricadono tra più Organismi Pagatori, ai fini dei controlli e pagamenti degli aiuti di cui alla sezione I, i relativi dati si riferiscono a quelli disponibili nel SIAN.
- IV. Per le produzioni zootecniche l'agricoltore deve preventivamente aggiornare le informazioni nella Banca dati nazionale (BDN).
- V. Ai fini della sezione II, è elaborato in ambito SIAN un unico Piano di gestione individuale del rischio (PGIR) che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore.
- VI. La compagnia di assicurazione o l'organismo collettivo di difesa per le polizze assicurative di cui al capitolo 1 e i soggetti gestori dei Fondi di mutualità danni e reddito per le domande di copertura mutualistica di cui ai capitoli 3 e 4 devono utilizzare i dati di cui alla sezione III come base di riferimento per la predisposizione dei relativi contenuti.
- VII. Eventuali aggiornamenti del Fascicolo Aziendale nel corso della campagna, in funzione delle modifiche apportate al Piano di coltivazione, ad esempio in caso di colture in successione o con più cicli produttivi, seguono lo stesso iter di cui alle sezioni precedenti.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. POLIZZE ASSICURATIVE

2.1 Criteri di ammissibilità

- I. Sono ammissibili al sostegno pubblico i premi pagati per i contratti assicurativi per assunzioni di rischi conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni, sottoscritti da imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, in possesso di fascicolo aziendale e, per il solo sostegno di cui al PSP 2023-2027, che si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4, par. 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087.

2.2 Contenuti del contratto assicurativo

- I. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, oltre i riferimenti della compagnia di assicurazione, della campagna di riferimento, del CUA dell'assicurato come risultante da fascicolo aziendale e, in caso di polizze collettive, dell'organismo collettivo di riferimento, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia, la data di inizio e fine copertura e la presenza di polizze integrative non agevolate.
- II. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2.3 Trasmissione dei dati a sistema SGR in ambito SIAN

- I. Gli agricoltori per le polizze individuali, direttamente o per il tramite del CAA di riferimento, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, devono trasmettere al sistema di gestione del rischio (SGR) in ambito SIAN i dati delle polizze stipulate, ivi compresi quelli delle polizze integrative non agevolate e i dati relativi alle quietanze di pagamento. Per le polizze di cui al paragrafo 2.5.1, sezione II, ai fini di quanto previsto al paragrafo 5.4, sezione II, i dati da trasmettere comprendono obbligatoriamente anche la franchigia ed il limite di indennizzo previsti nelle relative condizioni contrattuali.
- II. Le compagnie di assicurazione trasmettono al sistema SGR il dettaglio delle polizze stipulate per consentire le verifiche propedeutiche all'autorizzazione al pagamento da parte di AGEA.
- III. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato, ovvero la mancata trasmissione dei dati relativi alle polizze integrative è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
- IV. Le polizze devono essere trasmesse al sistema SGR entro i termini stabiliti con provvedimento del Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.
- V. Per le produzioni vegetali, al fine di consentire i controlli e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale a carico delle Autorità ed Enti preposti, i bollettini di campagna e i relativi risarcimenti devono essere trasmessi dalle compagnie di assicurazione al sistema SGR entro le seguenti scadenze:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- a) entro il 30 novembre dell'anno della campagna di riferimento per le polizze i cui termini di sottoscrizione scadono entro la data del 15 luglio del medesimo anno, come indicate al successivo paragrafo 2.5.2, sezione I, lettere da a) a d);
- b) entro il 31 luglio dell'anno successivo alla campagna di riferimento per le polizze i cui termini di sottoscrizione scadono entro la data del 31 ottobre o relative a colture seminate o trapiantate successivamente al 30 giugno dell'anno campagna, come indicate al successivo paragrafo 2.5.2, sezione I, lettere e) e f).

2.4 Produzioni, strutture, allevamenti, rischi e garanzie assicurabili

- I. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale si considerano assicurabili le colture vegetali, gli allevamenti zootecnici, le strutture aziendali, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1.
- II. Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 2.

2.5 Produzioni vegetali

2.5.1 Combinazioni dei rischi assicurabili

- I. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle colture vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
 - a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
 - b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);
 - c) polizze che coprono una o più delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);
 - d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali);
 - e) polizze index based nei termini stabiliti all'allegato 3;
 - f) "polizze semplificate": polizze di cui alle lettere a), b), c) e d) con valori assicurati determinati tramite i valori indice di cui al Fondo AgriCat, a copertura solo della mancata resa quantitativa e, ad esclusione delle polizze di cui alla lettera c), con franchigia per i rischi catastrofali almeno pari al limite di indennizzo del Fondo stesso.
- II. Per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, le polizze di cui alla sezione I, lettere a), b), d) e, se del caso, e) per le avversità catastrofali operano integrando la copertura del Fondo AgriCat di cui al capitolo 5, fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale. Per i rischi catastrofali è ammessa una franchigia inferiore al 55%, ma non al di sotto del 40%; in ogni caso il limite di indennizzo deve essere almeno pari all'80% (lordo franchigia). Tali condizioni non si applicano alle coperture diverse da quelle catastrofali.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- III. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorità competenti.

2.5.2 Termini di sottoscrizione e durata della copertura assicurativa

- I. Le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:
- per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 marzo;
 - per le colture permanenti entro il 30 aprile;
 - per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;
 - per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;
 - per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lett. d della presente sezione), entro il 31 ottobre;
 - per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.
- II. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.
- III. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia, ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

2.5.3 Requisiti della copertura assicurativa

- I. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve soddisfare i seguenti requisiti:
- 1) deve ricomprendere l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di coltivazione; la produzione oggetto di copertura assicurativa deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici. L'obbligo di assicurare l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale si applica a livello di "SPECIE" di cui all'allegato 1, punto 1.1, ovvero a livello di "OCCUPAZIONE DEL SUOLO" per le colture permanenti e nei casi in cui la specie non è individuata. In presenza di sistemi di protezione dichiarati nel fascicolo aziendale di cui all'allegato 2, l'obbligo si considera separatamente per tali superfici. In deroga, l'obbligo di cui sopra si applica:
- a livello di "DESTINAZIONE D'USO" in caso di "OCCUPAZIONE DEL SUOLO" come "OLIVO" e come "VITE";
 - a livello di "QUALITÀ" in caso di "OCCUPAZIONE DEL SUOLO" come "VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE”; in assenza della “QUALITA”, l’obbligo si applica all’ultimo livello individuato;

- separatamente per le colture in vaso e in pieno campo in caso di “OCCUPAZIONE DEL SUOLO” come “VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI”.

2) Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115 e riferita alla superficie di cui al punto 1); la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua.

La produzione media annua è identificata in termini monetari.

3) Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al punto 2), sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verificata la produzione realmente ottenibile, acquisiti i dati meteo ed ogni altra informazione utile, riscontrato il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi, procede alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.

La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto, ove ammissibile, anche della eventuale compromissione della qualità. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo standard di cui all'allegato 5.1. Per le polizze *index based* la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 3. Per le polizze semplificate la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta eventualmente anche su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite individuate coerentemente con le mappe elaborate dal Fondo AgriCat.

4) Ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al punto 2) deve essere calcolata per l'intera produzione assicurata ai sensi del punto 1), per Comune.

2.5.4 Demarcazione

- I. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui al paragrafo 2.5.1, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione diretta, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni coltura vegetale/territorio comunale di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la stipula di una polizza e la concomitante partecipazione ad una copertura mutualistica di un Fondo danni.
- II. In tutti i casi di sottoscrizione di una polizza assicurativa e concomitante copertura del Fondo AgriCat, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso Comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- III. In tutti i casi di sottoscrizione di una polizza assicurativa e concomitante copertura del Fondo AgriCat e di un Fondo danni, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso Comune a copertura di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.

2.6 Strutture aziendali

2.6.1 Combinazioni dei rischi assicurabili

- I. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.

2.6.2 Termini di sottoscrizione e durata della copertura assicurativa

- I. Le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro il 31 ottobre dell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa.
- II. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare.
- III. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

2.6.3 Requisiti della copertura assicurativa

- I. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve soddisfare il seguente requisito:
- 1) deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali, come risultanti nel fascicolo aziendale, per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

2.6.4 Demarcazione

- I. Per la copertura dei rischi di cui al paragrafo 2.6.1, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione diretta, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni struttura/territorio comunale di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione.

2.7 Allevamenti e produzioni animali

2.7.1 Combinazioni dei rischi assicurabili

- I. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- II. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.
- III. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.
- IV. Le produzioni zootecniche sono assicurabili con polizze index based nei termini stabiliti all'allegato 3.

2.7.2 Termini di sottoscrizione e durata della copertura assicurativa

- I. Le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro il 31 ottobre dell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa.
- II. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa è riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrecimento di ogni singolo allevamento.
- III. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

2.7.3 Requisiti della copertura assicurativa

- I. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - 1) deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale;
 - 2) ad eccezione delle polizze relative allo smaltimento carcase, deve prevedere la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115; in tutti i casi la produzione media annua è identificata in termini monetari. La soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua;
 - 3) per le garanzie mancato produzione di latte e mancato produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al punto 2), sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni meteorologiche disponibili e di qualsiasi altra informazione utile riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità;

- 4) per le polizze index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 3;
- 5) per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorità sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al punto 2) secondo le modalità di cui al punto 3);
- 6) il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non può comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

2.7.4 Demarcazione

- I. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione diretta, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per tutti i capi dell'allevamento ricadenti in un territorio comunale come risultanti nel Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la stipula di una polizza e la concomitante adesione ad un Fondo danni; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al punto 1) del paragrafo 2.7.3, sezione I, per Comune.

2.8 Determinazione della spesa ammissibile al sostegno

2.8.1 Valore della produzione media annua per le polizze relative alle produzioni vegetali, agli allevamenti e alle produzioni animali ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse

- I. Ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.
- II. Il valore unitario della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale - PGIR ed è verificato tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), di cui all'allegato 4.
- III. Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua.
- IV. Per le polizze semplificate la produzione media annua è ridotta all'Indice di valore, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato 10.

2.8.2 Applicazione dei parametri contributivi



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- I. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate, se del caso ricondotti al valore della produzione media annua ai sensi del paragrafo 2.8.1.
- II. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 6, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
- III. Nel rispetto dei limiti massimi e dei meccanismi di salvaguardia di cui all'allegato 6, per i certificati assicurativi senza parametro contributivo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo, al rispettivo premio totale si applica un coefficiente di riduzione calcolato secondo le specifiche riportate nel medesimo allegato.

2.8.3 Riduzioni e sanzioni

- I. Laddove a seguito dei controlli la spesa richiesta sia maggiore del 25 per cento rispetto alla spesa ammissibile a contributo, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

2.9 Determinazione delle aliquote concedibili

- I. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 6 e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
 - a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:
 - 1) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettere a), b) e d) e sezione II: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/epizootie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 5) polizze index based di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera e) e 2.7.1, sezione IV: fino al 70% della spesa ammessa;
 - 6) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera c): fino al 65 % della spesa ammessa in caso di copertura di una o due avversità, 70 % in tutti gli altri casi;
 - 7) colture/eventi assimilabili a calamità naturali, secondo le combinazioni di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera f): il 70% della spesa ammessa;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) polizze senza soglia di danno, relative a:
 - 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;
 - 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.
- II. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

3. FONDI MUTUALITÀ DANNI

3.1 Criteri di ammissibilità

- I. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti versate ai fondi di mutualità danni formalmente riconosciuti dall'Autorità competente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.
- II. Per i fondi riconosciuti nel periodo di durata del presente Piano, sono altresì ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del Fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.

3.2 Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica

- I. I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono indicati all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023.

3.3 Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica

- I. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale, si considerano assoggettabili:
 - a) le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorità competenti;
 - b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizootie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- II. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 2.
- III. Le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali possono avere una delle seguenti combinazioni:
 - a. l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
 - b. l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2 (avversità accessorie);
 - c. una o più delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) e, eventualmente, le avversità di cui al punto 1.2.2.2. (avversità accessorie);
 - d. l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali).
- IV. Le coperture di cui alla sezione III, lettere a), b) e d) per le avversità catastrofali e per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, operano integrando la copertura del Fondo AgriCat di cui al capitolo 5, fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale, con una franchigia anche inferiore al 55%, ma non al di sotto del 40%. Tali condizioni non si applicano alle coperture diverse da quelle catastrofali.
- V. Il soggetto gestore, per le coperture di cui alla sezione III, lettere a), b), c) e d) può determinare il valore della produzione, oggetto di copertura solo della mancata resa quantitativa, tramite i valori indice di cui al Fondo AgriCat e, relativamente ai rischi catastrofali per le coperture di cui alle lettere a), b) e d), in modo complementare all'intervento del Fondo stesso.

3.4 Trasmissione dei dati a sistema SGR in ambito SIAN

- I. Al fine di consentire i controlli e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale a carico delle Autorità ed Enti preposti, per le coperture mutualistiche relative alle colture di cui al paragrafo 2.5.2, sezione I, lettere da a) a d), i soggetti gestori dei Fondi trasmettono i relativi bollettini di campagna, tramite sistema SGR, entro e non oltre il 30 novembre della campagna di riferimento.
- II. Per le coperture mutualistiche relative alle colture di cui paragrafo 2.5.2, sezione I, lettere e) e f), il termine è fissato al 31 luglio dell'anno successivo alla campagna di riferimento.
- III. I relativi risarcimenti devono essere inviati entro il 31 luglio dell'anno successivo alla campagna di riferimento.

3.5 Termini di sottoscrizione e durata della copertura mutualistica

- I. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche per le produzioni vegetali devono essere sottoscritte entro le medesime date delle polizze assicurative di cui al paragrafo 2.5.2, sezione I.
- II. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche per le produzioni animali devono essere sottoscritte entro le medesime date delle polizze assicurative di cui al paragrafo 2.7.2, sezione I.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- III. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le colture vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula.
- IV. La domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

3.6 Requisiti della copertura mutualistica

I. La copertura mutualistica deve soddisfare i seguenti requisiti:

1) per singolo beneficiario deve comprendere:

1.1) l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di coltivazione; la produzione oggetto di copertura mutualistica deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici. L'obbligo si applica conformemente al paragrafo 2.5.3, sezione I, punto 1);

1.2) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

2) deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. Nei casi di cui al punto 1.1), la soglia si calcola conformemente al disposto di cui al paragrafo 2.5.3, sezione I, punto 2).

3) la produzione media annua è identificata in termini monetari. Nei casi di cui al paragrafo 3.3, sezione V la produzione media annua è ridotta all'Indice di valore, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato 10. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 5.2.

4) il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al punto 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il Soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.

3.7 Determinazione della spesa ammissibile al sostegno

3.7.1 Integrazione alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- I. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato dall'imprenditore agricolo nel fascicolo aziendale – PGIR ed è verificato tramite l'utilizzo di "Standard Value" (SV), di cui all'allegato 4.
- II. Lo Standard Value rappresenta il massimo valore ammissibile della produzione media annua. Nei casi di cui al paragrafo 3.3, sezione V, la produzione media annua è ridotta all'Indice di valore, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato 10.
- III. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua, costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica.
- IV. La spesa ammissibile sulla quale si calcola l'integrazione alla quota di partecipazione alla copertura mutualistica è pari al minor valore risultante dal confronto tra la quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.
- V. La quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile è determinata utilizzando il valore della produzione considerato ammissibile e la tariffa approvata per il fondo dall'Autorità competente.

3.7.2 Altre tipologie di spesa ammissibili

- I. Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.
- II. Per le spese amministrative di costituzione, ad esclusione dei costi di cui alla sezione I e per gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, la spesa ammissibile è determinata a seguito di verifica della documentazione probante le spese sostenute.

3.7.3 Riduzioni e sanzioni

- I. Laddove a seguito dei controlli la spesa richiesta sia maggiore del 25 per cento rispetto alla spesa ammissibile a contributo, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

3.8 Determinazione delle aliquote concedibili

- I. Le misure di sostegno pubblico dei fondi di mutualità danni non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
- II. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3.9 Demarcazione

- I. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni coltura vegetale, o per i capi dell'allevamento, ricadente in un territorio comunale, come risultanti nel Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione, o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa, a copertura della stessa tipologia di rischio.
- II. In tutti i casi di copertura di un fondo danni e concomitante copertura del fondo AgriCat, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso Comune a copertura della stessa o di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione
- III. In tutti i casi di sottoscrizione di una copertura mutualistica e concomitante copertura del fondo AgriCat e di una polizza assicurativa, a valere sulla medesima coltura vegetale nello stesso Comune a copertura di diverse tipologie di rischio, il valore massimo risarcibile dalla combinazione dei citati strumenti non può essere superiore al valore della mancata produzione.

3.10 Versamento delle quote di partecipazione alla copertura mutualistica

- I. Il versamento al fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica è effettuato di norma nell'anno di riferimento o al massimo in quello immediatamente successivo.
- II. Il versamento al fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- III. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del pagamento al fondo delle quote a carico degli agricoltori aderenti costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.
- IV. I contributi finanziari relativi alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo sono riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento al fondo delle quote di partecipazione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti.

4. FONDI DI MUTUALITÀ REDDITO

4.1 Criteri di ammissibilità

- I. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti versate ai fondi di mutualità reddito formalmente riconosciuti dall'Autorità competente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.
- II. Per i fondi riconosciuti nel periodo di durata del presente Piano, sono altresì ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4.2 Contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica

- I. I contenuti della domanda di partecipazione alla copertura mutualistica sono indicati all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023.

4.3 Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di mutualità reddito

- I. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1, punto 1.9.

4.4 Determinazione del reddito

- I. La definizione del reddito settoriale assoggettabile a copertura mutualistica è riportata nell'allegato 2 al presente decreto.
- II. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 8.
- III. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualità antecedenti, è determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 9.

4.5 Termini di sottoscrizione e durata della copertura mutualistica

- I. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio.
- II. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale è riferita all'anno solare; la domanda di adesione al fondo può prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilità, la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

4.6 Requisiti della copertura mutualistica

- I. La copertura mutualistica per singolo agricoltore deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - 1) deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unità o quantità di prodotto prestabilita).
 - 2) il superamento della soglia di cui al punto 1 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, determinati con le modalità di cui al paragrafo 4.4, sezione III.
 - 3) le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di mutualità reddito compensano in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, della perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4.7 Determinazione della spesa ammissibile al sostegno

4.7.1 Integrazione alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica

- I. La spesa ammissibile per le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica per i fondi di mutualità reddito è pari al minor valore risultante dal confronto tra la quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile e la spesa risultante dalla domanda di partecipazione alla copertura mutualistica.
- II. La quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile è determinata utilizzando lo Standard Value di riferimento, la tariffa approvata per il fondo dall'Autorità competente e la superficie/capi dell'allevamento di cui al Piano di gestione individuale del rischio valido al momento della sottoscrizione della domanda da parte dell'aderente.

4.7.2 Altre tipologie di spesa

- I. Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.
- II. Per le spese amministrative di costituzione, ad esclusione dei costi di cui alla sezione I e per gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, la spesa ammissibile è determinata a seguito di verifica della documentazione probante le spese sostenute.

4.7.3 Riduzioni e sanzioni

- I. Laddove a seguito dei controlli la spesa richiesta sia maggiore del 25 per cento rispetto alla spesa ammissibile a contributo, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

4.8 Determinazione delle aliquote concedibili

- I. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualità reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.
- II. Sulle integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, è riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

4.9 Demarcazione

- I. La copertura mutualistica può essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai capitoli 2, 3 e 5 del presente Piano. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.

4.10 Versamento delle quote di partecipazione alla copertura mutualistica

- I. Il pagamento al fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica è effettuato di norma nell'anno di riferimento o al massimo in quello immediatamente successivo.
- II. Il versamento al fondo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica deve essere effettuato attraverso gli strumenti di pagamento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- III. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità del pagamento al Fondo delle quote a carico degli agricoltori aderenti costituisce causa di mancata erogazione del sostegno.
- IV. I contributi finanziari relativi alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo sono riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento al fondo delle quote di partecipazione alla copertura mutualistica a carico degli agricoltori aderenti.

5. FONDO AGRICAT

5.1 Tipologie di spesa ammissibili

- I. Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di copertura mutualistica versate dagli agricoltori al Fondo tramite il prelievo di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115.

5.2 Rischi e produzioni assoggettabili a copertura mutualistica

- I. Il Fondo AgriCat opera a copertura dei rischi catastrofali di cui all'allegato 1, punto 1.2.1.
- II. Ai fini della copertura dei rischi di cui alla sezione I sull'intero territorio nazionale, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1.

5.3 Criteri di intervento del Fondo

- I. Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali di cui al paragrafo 5.2, che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata; la produzione media annua è identificata in termini monetari (valore).
- II. Il Fondo eroga compensazioni finanziarie agli agricoltori che:
 - sono beneficiari di pagamenti diretti;
 - si qualificano come agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4, par. 5 del Reg. UE n. 2021/2115 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
 - sono titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale sono descritti il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del Fondo.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- III. Le erogazioni del Fondo agli agricoltori non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai rischi coperti dal Fondo stesso, fatta salva la verifica di non sovracompensazione di cui al paragrafo 5.6.
- IV. Il Fondo opera secondo i criteri di funzionamento stabiliti nel regolamento approvato dall'Autorità competente (MASAF).

5.4 Modalità di intervento del Fondo

5.4.1 Franchigia e limite di indennizzo

- I. Il Fondo opera, nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:
 - Franchigia: 20%;
 - Limite di indennizzo (lordo franchigia): 55%.
- II. Nei casi di copertura in abbinamento a polizze assicurative agevolate di cui al paragrafo 2.5.1, sezione II, o a coperture mutualistiche di cui al paragrafo 3.3, sezione IV che operano con franchigia inferiore al 55%, il Fondo opera nei limiti della relativa disponibilità finanziaria, con le seguenti condizioni:
 - Franchigia: determinata in funzione del limite di indennizzo, al fine di garantire un livello di compensazione di almeno 30 punti percentuali;
 - Limite di indennizzo (lordo franchigia): pari alla franchigia della polizza/copertura mutualistica.

5.4.2 Denuncia di sinistro

- I. La denuncia di sinistro è presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN, secondo le tempistiche e con le modalità operative stabilite nel Regolamento del Fondo e nelle relative circolari pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Fondo e sul sito del MASAF.
- II. Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversità stabiliti nel Regolamento del Fondo.

5.4.3 Determinazione della produzione media annua

- I. La produzione media annua dell'agricoltore è determinata tramite l'utilizzo di "Indici di valore" e costituisce la base per il calcolo delle compensazioni in caso di danni.
- II. In deroga alla sezione I, in presenza di una polizza assicurativa agevolata relativa ai rischi catastrofali di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettere a), b), d) e se del caso e), o di una copertura mutualistica relativa ai rischi catastrofali di cui al paragrafo 3.3, sezione III, lettere a), b) e d) che non rientra nella fattispecie di cui alla sezione V del medesimo paragrafo, la produzione media annua è determinata ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2.8.1 o 3.7.1 e costituisce il valore massimo ammissibile ai fini del calcolo delle compensazioni in caso di danni.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

5.4.4 Determinazione dell'indennizzo

- I. La verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta tramite la procedura di cui al paragrafo 2.5.3, sezione I, punto 3) nei casi di copertura del Fondo in abbinamento a polizze assicurative agevolate relative ai rischi catastrofali di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettere a), b), d), f) e, se del caso, e), o tramite la procedura di cui al paragrafo 3.6, sezione I, punto 4) nei casi di abbinamento a coperture mutualistiche relative ai rischi catastrofali di cui al paragrafo 3.3, sezione III, lettere a), b) e d).
- II. Nei casi di copertura in carico solo al Fondo, la verifica dell'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i e la determinazione della relativa quantificazione è svolta al momento della raccolta su base areale, con riferimento a tutte le aziende agricole sinistrate ricadenti nelle aree colpite; la procedura di perizia campionaria e di quantificazione del danno areale è approvata nell'ambito del Regolamento del Fondo.
- III. Il superamento della soglia minima di danno di cui al paragrafo 5.3, sezione I è accertato, tramite le procedure descritte alle sezioni I e II del presente paragrafo, per ciascuna combinazione CUA/comune/evento/i in conformità all'obbligo di cui al paragrafo 2.5.3, sezione I, punto 1); fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.4.1 e fatta salva la verifica di sovracompensazione di cui al successivo paragrafo 5.6, l'indennizzo lordo in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo è pari:
 - i. al danno aziendale (per comune/prodotto) determinato in sede di perizia in presenza di polizze assicurative agevolate, o coperture mutualistiche, sui rischi catastrofali;
 - ii. al prodotto fra il valore indice protetto e la quota di danno areale determinata ai sensi della procedura di cui alla precedente sezione II e per la superficie interessata in tutti gli altri casi.
- IV. Il Fondo non procede al calcolo dell'eventuale indennizzo in caso di denuncia di sinistro da parte di agricoltori assicurati con polizze agevolate relative ai rischi catastrofali di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettere a), b), d), f) e, se del caso, e), o partecipanti alla copertura mutualistica di un Fondo di mutualità danni relativa ai rischi catastrofali di cui al paragrafo 3.3, sezione III, lettere a), b) e d), in caso di mancata trasmissione dei bollettini e dei risarcimenti di cui al paragrafo 2.3 o al paragrafo 3.4 da parte, rispettivamente, della compagnia di assicurazione o del Fondo di mutualità danni di riferimento.

5.5 Durata della copertura mutualistica del Fondo

- I. La durata della copertura mutualistica per ciascuna coltura vegetale dell'allegato 1, punto 1.1 è stabilita nel Regolamento del Fondo.

5.6 Verifica di sovracompensazione

- I. AGEA è individuata quale soggetto preposto alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti, sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo, e alla verifica delle eventuali sovra compensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo AgriCat con altri regimi di gestione del rischio privati o pubblici.



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- II. La verifica di cui alla sezione I è operata da AGEA per ciascuna combinazione CUA/Comune/prodotto/evento ammissibile all'indennizzo del Fondo che abbia registrato un risarcimento in virtù di una copertura assicurativa agevolata di cui al paragrafo 2.5 o di un Fondo danni di cui al Capitolo 3 o altre tipologie di aiuto a valere su risorse unionali o nazionali, controllando che il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del Fondo AgriCat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla compagnia di assicurazione, ovvero dal Fondo danni e rideterminando, se del caso, l'importo delle compensazioni del Fondo AgriCat sino all'importo massimo consentito.
- III. AGEA comunica gli esiti delle verifiche al Fondo AgriCat.

ALLEGATO 1

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

L'elenco dei prodotti con i codici risultanti da matrice prodotti fascicolo aziendale è disponibile al seguente link: [Masaf - Intervento SRF.01 anno 2026](https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803)
(<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803>)

1.2 AVVERSIÀ ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 – Altre avversità

1.2.2.1 – Avversità di frequenza

ECESSO DI NEVE
ECESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE, SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE (in funzione dell'occupazione del suolo)
RETI ANTIGRANDINE E RETI ANTIACQUA E IMPIANTI ANTIBRINA
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
RETI MONOFILARE ANTI INSETTO

1.4 INSIEME DELLE AVVERSIÀ ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

Obbligatorie

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECESSO DI PIOGGIA– GELO – (l'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

Facoltative

PIOGGE ALLUVIONALI – SICCITA' (l'ultima solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.5.1	ALTERNARIA
1.5.2	ANTRACNOSI
1.5.3	ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
1.5.4	BATTERIOSI
1.5.5	BOTRITE
1.5.6	CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
1.5.7	CARBONE
1.5.8	COLPO DI FUOCO BATTERICO (<i>Erwinia amylovora</i>)
1.5.9	CORINEO
1.5.10	VIROSI
1.5.11	FLAVESCENZA DORATA
1.5.12	FUSARIOSI
1.5.13	MAL DEL PIEDE
1.5.14	RUGGINI
1.5.15	SEPTORIOSI
1.5.16	MAL DELL'ESCA
1.5.17	OIDIO
1.5.18	MAL DELL'INCHIOSTRO
1.5.19	MARCIUME BRUNO
1.5.20	MARCIUME RADICALE
1.5.21	TICCHIOLATURA
1.5.22	PERONOSPORA
1.5.23	VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (<i>Sharka</i>)
1.5.24	SCOPAZZI DEL MELO (<i>Apple proliferation phytoplasma</i>)
1.5.25	PHYTOPHTORA RAMORUM
1.5.26	MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (<i>Aspergillus, Penicillium, Fusarium</i>)
1.5.27	CERCOSPORA
1.5.28	MACULATURA BRUNA (<i>Stemphylium vesicarium</i>)
1.5.29	MORIA DEL NOCE (<i>Phytophthora spp.</i>)
1.5.30	BATTERIOSI DEL NOCE (<i>Xantomonas Campestris Juglandis</i>)
1.5.31	NECROSI APICALE BRUNA DEL NOCE (<i>Xanthomonas arboricola pv. Juglandis</i>)
1.5.32	MORIA DEI KIWI (<i>Cylindrocarpon spp.</i>)
1.5.33	MONILIA (<i>Monilinia laxa & Monilinia fructigena</i>)
1.5.34	BLACK ROT (<i>Guignardia bidwellii</i>)
1.5.35	ESCARIOSI
1.5.36	TRICHODERMA AGRESSIVUM
1.5.37	BRUSONE DEL RISO

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

1.6.1	CINIPIDE DEL CASTAGNO
1.6.2	DIABROTICA
1.6.3	PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
1.6.4	TIGNOLE DEL POMODORO
1.6.5	TARLO ASIATICO (<i>Anoplophora</i> spp)
1.6.6	MOSKERINO DEI PICCOLI FRUTTI (<i>Drosophila Suzukii</i>)
1.6.7	AROMIA BUNGII
1.6.8	CIMICE ASIATICA (<i>Halyomorpha halys</i>)
1.6.9	POPILLIA (<i>Popillia japonica</i>)
1.6.10	ELATERIDI (<i>Agriotes</i> spp)
1.6.11	NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (<i>Sesamia</i> spp)
1.6.12	PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
1.6.13	PSILLA
1.6.14	DORIFORA DELLA PATATA
1.6.15	CARPOCAPSA DEL MELO E DEL PERO (<i>Cydia pomonella</i>)
1.6.16	MOSCA DELL'OLIVO
1.6.17	MOSCA DEL CILIEGIO
1.6.18	TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO
1.6.19	RICAMATRICE DEL MELO
1.6.20	RAGNETTO ROSSO (<i>Tetranychus urticae</i>)
1.6.21	AFIDI (<i>Aphidoidea</i> spp.)
1.6.22	VANESSA (<i>Nymphalis</i> spp.)
1.6.23	ELICOVERPA (<i>Helicoverpa</i> spp.)
1.6.24	BOSTRICO DELLA VITE (<i>Sinoxylon perforans</i>)
1.6.25	NOTTUA GIALLA DEL POMODORO (<i>Helicoverpa Armigera</i>)
1.6.26	VIOLATURA DEL RISO

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUIDI
CUNICOLI
CAMELIDI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOA 2025
BRUCELLOSI	Lista WOA 2025
PLEUROPOLMONITE	Lista WOA 2025
TUBERCOLOSI	Lista WOA 2025

Facoltative

LEUCOSI ENZOOTICA	Lista WOA 2025
BLUE TONGUE	Lista WOA 2025
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA	Lista WOA 2025
CARBONCHIO EMATICO	Lista WOA 2025
DIARREA VIRALE BOVINA	Lista WOA 2025
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE	Lista WOA 2025
PARATUBERCOLOSI	Lista WOA 2025
MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA DEL CERVO (EHD)	Lista WOA 2025
DERMATITE NODULARE (LSD)	Lista WOA 2025

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
PESTE SUINA CLASSICA	Lista WOA 2025
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOA 2025
Facoltative	
PESTE SUINA AFRICANA	Lista WOA 2025
TRICHINELLOSI	Lista WOA 2025
MORBO DI AUJESZKY	Lista WOA 2025
BRUCELLOSI SUINA	Lista WOA 2025
MORBO BLU DEI SUINI PRRS	Lista WOA 2025

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
BRUCELLOSI	Lista WOA 2025
AFTA EPIZOOTICA	Lista WOA 2025
Facoltative	
SCRAPIE	Lista WOA 2025
BLUE TONGUE	Lista WOA 2025
AGALASSIA CONTAGIOSA	Lista WOA 2025
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE	Lista WOA 2025
FEBBRE Q	Lista WOA 2025
PARATUBERCOLOSI	Lista WOA 2025
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI	Lista WOA 2025
VISNA – MAEDI	Lista WOA 2025
DERMATITE NODULARE (LSD)	Lista WOA 2025

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
NEWCASTLE	Lista WOA 2025
Facoltative	
INFLUENZA AVIARIA	Lista WOA 2025
SALMONELLOSI	Lista WOA 2025
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE	Lista WOA 2025
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA	Lista WOA 2025

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI DI API

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
PESTE AMERICANA	Lista WOA 2025
PESTE EUROPEA	Lista WOA 2025
Facoltative	
VARROASI	Lista WOA 2025
ACARIOSI	Lista WOA 2025
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA	Lista WOA 2025
TROPILAEALAPS	Lista WOA 2025

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
ENCEFALITE EQUINA	Lista WOA 2025
ANEMIA INFETTIVA	Lista WOA 2025
Facoltative	
ARTERITE VIRALE	Lista WOA 2025
INFLUENZA EQUINA	Lista WOA 2025

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

EPIZOOZIA	ELENCO DI RIFERIMENTO
Obbligatorie	
MIXOMATOSI	Lista WOA 2025
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE	Lista WOA 2025

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

1.9 SETTORI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL SOSTEGNO PER IL FONDO DI MUTUALITÀ REDDITO

FRUMENTO DURO
OLIVICOLTURA
ORTOFRUTTA
LATTE BOVINO
LATTE OVICAPRINO
AVICOLTURA
RISICOLTURA
SUINICOLTURA
BIETICOLO SACCARIFERO
UVA DA VINO

ALLEGATO 2 - DEFINIZIONI

1- DEFINIZIONI GENERALI

Piano di gestione individuale del rischio: elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.

Polizze assicurative: all'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115.

Sistemi di protezione: si intendono i seguenti sistemi, come risultanti da fascicolo aziendale:

- a) reti antigrandine, anche in combinazione con copert. agro fotovoltaico
- b) reti antiacqua
- c) serre e tunnel fissi
- d) ombrai
- e) impianti antibrina, anche in combinazione con copert. agro fotovoltaico
- f) impianti antibrina e reti antigrandine
- g) impianti antibrina e reti antiacqua
- h) reti antigrandine e reti antiacqua
- i) reti antigrandine e reti antiacqua e impianti antibrina
- j) reti monofilari antinsetto, anche in combinazione con copert. agro fotovoltaico
- k) reti monofilari antinsetto e impianti antibrina
- l) reti monofilari antinsetto e reti antigrandine
- m) reti monofilari antinsetto, reti antigrandine, impianti antibrina, anche in combinazione con copert. agro fotovoltaico

Fondi di mutualità danni: si intendono i Fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182.

Fondo di mutualità reddito: si intendono i Fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182.

Reddito settoriale: somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito di cui all'allegato 9).

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

II – GARANZIE COLTURE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate al paragrafo 2.5.1, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoisometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a 5 giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate.

2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

- Siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al precedente punto 2.I – Eventi avversi.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non è oggetto di garanzia assicurabile la parte di perdita indennizzabile da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate al paragrafo 2.7.1 del presente Piano.

ALLEGATO 3 - POLIZZE INDEX BASED

1. Definizioni generali

a) riduzione di resa:	è la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.
b) resa effettiva:	si intende la resa determinata con riferimento al momento del raccolto dal perito e/o dal modello matematico della compagnia assicurativa che ha preso in carico il rischio;
c) polizze indicizzate o <i>index based</i> :	<p>si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e/o qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto a un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice.</p> <p>La riduzione di resa quantitativa e/o qualitativa può essere stimata al momento del raccolto attraverso i modelli statistico-econometrici relativi all'impresa e i dati forniti dall'oracolo ed è determinata in relazione all'andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia, in questo caso, stimata sulla base dell'indice biologico.</p> <p>Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina o un effettivo danno da parte del patogeno o un impegno straordinario da parte dell'agricoltore nella gestione della malattia, documentato nel quaderno di campagna tenuto con modalità elettronica tale da permettere la certificazione e la notarizzazione dei dati all'interno della Blockchain/DLT o stabilito mediante criteri contrattualmente pattuiti.</p>
d) indice meteorologico:	<p>si intende l'indice che consente di identificare un evento meteorologico registrato sulla base di un parametro predefinito, quale ad esempio la somma delle temperature medie giornaliere e/o delle precipitazioni cumulate, nonché l'umidità relativa dell'aria e la bagnatura fogliare, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione.</p> <p>I parametri (medie e/o superamento dei livelli prestabiliti) devono essere determinati in periodi temporali, anche infrannuali, idonei ad osservare l'effettivo rischio assicurato, anche in relazione alle diverse fasi fenologiche della specie coltivata.</p>
e) indice biologico:	si intende l'indice che consente di identificare un evento biotico registrato sulla base di uno o più parametri predefiniti, quale ad esempio la quantità di biomassa persa, riferito ad un determinato periodo di sviluppo della coltivazione, potenzialmente dannoso per la produzione agricola in una specifica area di produzione;
f) andamento climatico avverso	indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.

2. Definizioni, produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze index based

1. Definizioni:	
1. DANNO	Il danno è correlato all'andamento climatico avverso e/o alla predisposizione dell'ambiente alle infezioni, che determina un effettivo danno da parte del patogeno.
2. BAGNATURA FOGLIARE	Si intende la bagnatura delle foglie causata da idrometeore; se ne misura la persistenza nel tempo (ore di bagnatura per giorno), come causa in grado di favorire lo sviluppo della fitopatia.
3. BLOCKCHAIN/DLT	È la tecnologia basata su registri condivisi, distribuiti tra nodi, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche in grado di consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati protetti da crittografia. Le informazioni registrate sono immutabili, non alterabili e verificabili dai soggetti autorizzati.
4. FITOPATIA	Il termine indica una malattia di una pianta di cui all'allegato 1.5 al Piano.
5. MANCATA PRODUZIONE DI LATTE E DI MIELE	Si fa riferimento alle definizioni di cui all'Allegato 2.
6. IDROMETEORE	Indica tutti i fenomeni di condensazione e di precipitazione dell'umidità atmosferica sotto forma di particelle di acqua liquide o solide.
7. MODELLO STATISTICO-ECONOMETRICO	È il modello che calcola l'andamento climatico avverso e l'indice di pressione della fitopatia in base ai dati meteorologici rilevati per le coordinate geografiche della coltura e per le classi di precocità e tenuto conto stadio fenologico in cui si trova la coltura al momento del superamento dei parametri.
8. INDICE DI PRESSIONE DELLE FITOPATIE	Si intende un indice che esprime quanto le condizioni meteorologiche siano favorevoli per lo sviluppo di una fitopatia; l'indice è calcolato per la classe di precocità della varietà mediante un modello matematico che tiene conto dell'effetto sulla biologia ed epidemiologia dell'agente causale della fitopatia prodotto dalle condizioni meteorologiche rilevate per le coordinate geografiche di riferimento.
9. CLASSE DI PRECOCITA'	Indica la suddivisione delle varietà o cultivar in tre classi (precoce, media, tardiva) sulla base dell'epoca delle principali fasi di sviluppo della pianta (fasi fenologiche) riferite ad ogni specie coltivata.
10. ORACOLO	È una fonte indipendente ed esterna – indicata nel contratto – che fornisce le informazioni necessarie alla verifica del parametro riportato in polizza, la cui variazione determina l'entità del danno. Viene interrogato automaticamente dopo la sottoscrizione dello smart contract e i dati ottenuti sono notarizzati all'interno della Blockchain/DLT ovvero mediante criteri contrattualmente pattuiti.

11. PRECIPITAZIONI	Si intende l'acqua meteorica che raggiunge il suolo sotto forma di pioggia; viene misurata in millimetri rapportati all'unità di tempo.
12. SMART CONTRACT	È un programma informatico che opera su tecnologie blockchain la cui esecuzione vincola automaticamente le parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Lo smart contract può utilizzare informazioni acquisite tramite oracoli e/o fornite dal contraente. Lo smart contract e i suoi dati, compresi quelli necessari per alimentare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), sono notarizzati sulla Blockchain/DLT a garanzia dell'immutabilità delle condizioni stabilite tra l'impresa, il contraente e l'assicurato.
13. TEMPERATURA DELL'ARIA	Temperatura dell'aria espressa in °C.
14. UMIDITA' RELATIVA	Si intende l'umidità relativa dell'aria espressa in percentuale.
15. VARIABILI METEOROLOGICHE	Costituiscono i dati relativi all'indice meteorologico previsto dalla polizza, ovvero, i dati orari di bagnatura fogliare, precipitazioni, temperatura dell'aria e umidità relativa, usati dal modello matematico per il calcolo dello scostamento, positivo o negativo, rispetto all'indice meteorologico, ovvero, dell'indice di pressione della fitopatia; i dati sono forniti dall'oracolo per le coordinate geografiche della coltura.

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale, si considerano assicurabili con polizze *index based* le produzioni zootecniche dei bovini e delle api di cui all'allegato 1, punto 1.7 e i rischi di mancata produzione di latte e di miele per eventi meteoclimatici di cui al punto 1.8, nonché le colture vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, a fronte dei rischi dovuti dagli andamenti climatici avversi, come definiti al paragrafo 1, lettera f) e del rischio fitopatia di cui al paragrafo 2.1.4 del presente allegato, a cui possono essere aggiunti i rischi di cui all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), secondo le diverse combinazioni previste al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettere a), b), c) e d) del presente Piano.
3. La spesa per l'attuazione della misura di contributo sui premi assicurativi per polizze *index based* di cui al punto precedente è posta a carico del PSP 2023-2027, nel limite delle risorse disponibili.

3. Determinazione dei valori assicurabili con polizze *index based*

1. Si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo 1.8 del Piano.

4. Requisiti delle polizze *index based*

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo gli schemi delle polizze *index based*, predisposti anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali basate su blockchain/DLT devono prevedere:
 - una perdita di produzione per l'accesso al risarcimento superiore al 20%, da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune;
 - un metodo di calcolo del danno mediante l'utilizzo di indici che deve consentire di determinare con soddisfacente approssimazione la perdita effettivamente subita dall'agricoltore:
 - a) a causa di un andamento climatico avverso e/o alla gravità della fitopatia (misurata attraverso l'indice di pressione), come definiti nel presente allegato, la misurazione della

perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

- i. indici biologici, come definiti al paragrafo 1, lettera e) (quantità di biomassa persa) o rendimenti equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; e/o
 - ii. indici meteorologici, di cui al paragrafo 1, lettera d) (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale;
- b) Se previsti nella polizza, a causa degli eventi di cui all'allegato 1.2 (avversità catastrofali, di frequenza e accessorie), con le modalità stabilite al paragrafo 2.5.1;
- la conformità alle altre disposizioni contenute nel presente decreto e nelle altre norme vigenti in materia.
2. La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index è subordinata al parere preventivo del Masaf, da emanarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle compagnie o degli organismi collettivi di difesa, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti; trascorsi i 30 giorni si applica il principio del silenzio assenso. In caso di presentazione da parte degli organismi collettivi di difesa, gli schemi di polizza devono essere sottoscritti dalle compagnie di assicurazione interessate.
 3. Per gli schemi di polizze index che hanno già ottenuto il parere favorevole da parte del Ministero circa la finanziabilità a carico del PSP 2023-2027, in caso di mantenimento degli stessi requisiti, non è richiesta la presentazione di un'ulteriore istanza.

5. Sostegno e massimali delle polizze index based

1. Si fa riferimento a quanto stabilito al paragrafo 2.8 del Piano.

6. Comitato tecnico scientifico consultivo

1. Al fine della verifica di cui al punto 4.2, in particolare in ordine alla solidità statistica degli algoritmi e degli indici previsti negli schemi di polizze, il Masaf può avvalersi di un Comitato tecnico scientifico consultivo (CTS).
2. Il CTS è istituito tramite provvedimento ministeriale e prevede esperti accademici e di Enti e tecnici specializzati nelle produzioni e rischi oggetto di consultazione. Con medesimo decreto sono stabiliti i criteri da adottare per la verifica di cui al punto precedente. La segreteria tecnica è svolta da ISMEA avvalendosi delle professionalità previste per l'assistenza tecnica agli interventi di gestione del rischio del PSP 2023 2027. Ai componenti del CTS non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali oneri derivanti da rimborsi per spese di missione ai componenti della CTS, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono a carico delle risorse assegnate all'Assistenza tecnica nell'ambito del Piano nazionale cofinanziato dal Fondo FEASR – sviluppo rurale.

ALLEGATO 4 - METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE

CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Gli Standard Value (valori unitari standard) elaborati per coltura vegetale e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

- a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;
- b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle 5 annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2115, sono utilizzate le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurata.

Per i calcoli si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.

La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle base dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali disciplinari di produzione.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali dei prezzi unitari per coltura vegetale o gruppo di colture della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

In caso di indisponibilità di dati per il calcolo della componente produttiva o di rilevazioni dei prezzi unitari, il calcolo dello Standard Value è effettuato a partire dai dati disponibili per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili, individuati sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico in coerenza con i diversi livelli di classificazione di cui all'allegato 1.

Alle colture per le quali non sono disponibili dati neanche per codici prodotto o raggruppamenti di prodotto assimilabili o scarsamente rappresentative a livello nazionale in termini di superficie agricola, si applica lo Standard Value determinato secondo criteri statistici, sulla base di quelli calcolati in attuazione della presente metodologia, differenziato per unità di misura.

Ai valori unitari calcolati in applicazione dei suindicati criteri si applica una decurtazione del 20%.

Tale decurtazione non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui al capitolo 4 del Piano.

Gli Standard Value sono oggetto di consultazione con le rispettive Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.

CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e per ambito geografico nazionale sono basati per la componente produttiva (resa):

- a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli ufficialmente riconosciuti;
- b) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

Per i prodotti latte e miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base dei dati derivanti da controlli ufficialmente riconosciuti delle produzioni riferite all'ultimo triennio disponibile su base territoriale, per prodotto o specie/gruppo di razze.

Per le specie da carne e da uova le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono

sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value è basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.

Gli Standard Value sono oggetto di consultazione con le rispettive Regioni/Province autonome per le valutazioni di competenza.

ALLEGATO 6 - METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

Ai fini del calcolo dei parametri contributivi, dei coefficienti di riduzione e della spesa ammissibile a contributo delle produzioni vegetali, delle produzioni zootecniche e delle strutture aziendali, devono essere esclusi i seguenti dati assicurativi:

1. dati di polizze non definitive;
2. dati di polizze non circolarizzate;
3. dati di polizze con valore assicurato nullo;
4. dati di polizze con premio assicurativo nullo;
5. dati di polizze con tariffa assicurativa superiore a 40,00.

La tariffa assicurativa indicata al punto 5) è calcolata per singola polizza/certificato con la seguente formula: $[(\text{premio totale})/(\text{valore assicurato})] \times 100$ e, ai fini del calcolo, si applica l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Inoltre, ai fini del calcolo dei parametri contributivi, dei coefficienti di riduzione e della spesa ammissibile a contributo si applica l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

1. COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 ...n-5) per ogni combinazione area territoriale/prodotto/pacchetto di garanzie, calcolata con la seguente formula:

$[(\text{somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni}) / (\text{somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni})] \times 100$

1.1 Numero minimo di aziende assicurate e compagnie assicurative

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/pacchetto di garanzie con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da almeno 3 compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/prodotto/pacchetto di garanzie con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 compagnie di assicurazione o da meno di 5 aziende assicurate si applica il parametro contributivo della provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie. In caso di assenza del parametro contributivo della provincia di appartenenza si applica il parametro contributivo della regione di appartenenza, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie. In caso di assenza del parametro contributivo della regione di appartenenza si applica il parametro contributivo nazionale, dello stesso prodotto e dello stesso pacchetto di garanzie.

Ai fini del calcolo dei parametri contributivi provinciali, regionali e nazionali non si tiene conto del numero minimo di aziende assicurate e compagnie di assicurazione.

2. ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 ...n-5) per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la tipologia produttiva, calcolata con la seguente formula:

$$\left[\frac{\text{(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni)}}{\text{(somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)}} \right] \times 100$$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

3. STRUTTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media regionale degli ultimi cinque anni (nell'anno n: n-1 ...n-5) per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

$$\left[\frac{\text{(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni)}}{\text{(somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)}} \right] \times 100$$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa.

4. DETERMINAZIONE DELLA SPESA PREMI AMMISSIBILE PER I CERTIFICATI ASSICURATIVI SENZA PARAMETRO CONTRIBUTIVO

Nel rispetto dei limiti massimi di cui al paragrafo 6 e dei meccanismi di salvaguardia di cui al paragrafo 5, la spesa ammissibile a contributo dei certificati assicurativi della campagna di riferimento senza parametro contributivo è determinata come segue:

(Premio totale della campagna di riferimento) X (Coefficiente di riduzione provinciale)

“Coefficiente di riduzione provinciale”: (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate della provincia di appartenenza delle 5 campagne precedenti quella di riferimento)/(sommatoria premio totale polizze agevolate della provincia di appartenenza delle 5 campagne precedenti quella di riferimento)

In caso di assenza del coefficiente di riduzione provinciale si applica il coefficiente di riduzione regionale.

“Coefficiente di riduzione regionale”: (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate della regione di appartenenza delle 5 campagne precedenti quella di riferimento)/(sommatoria premio totale polizze agevolate della regione di appartenenza delle 5 campagne precedenti quella di riferimento)

In caso di assenza del coefficiente di riduzione regionale si applica il coefficiente di riduzione nazionale.

“Coefficiente di riduzione nazionale”: (sommatoria spesa ammissibile a contributo polizze agevolate nazionali delle 5 campagne precedenti quella di riferimento)/(sommatoria premio totale polizze agevolate nazionali delle 5 campagne precedenti quella di riferimento)

5. MECCANISMI DI SALVAGUARDIA

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze assicurative, è previsto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate sia inferiore al 70% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 70% del premio assicurativo.

Per le sole polizze di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera f) del Piano (polizze semplificate), nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

6. LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo dei pacchetti di garanzie C e CS è: 18,5 per la frutta, 14 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 7,5 per i cereali, 9 per gli altri prodotti. Per i pacchetti di garanzie A, B, D, E, AC, BC, DC, EC, AS, BS e DS il parametro massimo è 23 per tutti i prodotti.

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche per le tipologie di polizze definite al paragrafo 2.7 è pari a 14; il parametro contributivo massimo delle produzioni apistiche, qualora le garanzie includano la “mancata produzione di miele”, è pari a 18,5.

In ogni caso, considerando anche i meccanismi di salvaguardia e i certificati assicurativi senza parametro, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,8.

**ALLEGATO 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE COMBINAZIONI DI EVENTI PER PACCHETTO DI
GARANZIE AMMISSIBILI**

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI GRANDINE VENTI FORTI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECESSO DI PIOGGIA	1 (polizza tradizionale) 59 (polizza complementare) 90 (polizza semplificata)	PACCHETTO A (polizza tradizionale) PACCHETTO AC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO AS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + avv. di frequenza + avv. accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	2 (polizza tradizionale) 60 (polizza complementare) 91 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE	3 (polizza tradizionale) 61 (polizza complementare) 92 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA ECESSO DI PIOGGIA	4 (polizza tradizionale) 62 (polizza complementare) 93 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE	5 (polizza tradizionale) 63 (polizza complementare) 94 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI	6 (polizza tradizionale) 64 (polizza complementare) 95 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	7 (polizza tradizionale) 65 (polizza complementare) 96 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA GRANDINE ECESSO DI NEVE	8 (polizza tradizionale) 66 (polizza complementare) 97 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
VENTI FORTI ECESSO DI NEVE GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	9 (polizza tradizionale) 67 (polizza complementare) 98 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECCESSO DI PIOGGIA ECCESSO DI NEVE GELO E BRINA SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	10 (polizza tradizionale) 68 (polizza complementare) 99 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE GELO E BRINA VENTI FORTI ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA	11 (polizza tradizionale) 69 (polizza complementare) 100 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI	12 (polizza tradizionale) 70 (polizza complementare) 101 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	13 (polizza tradizionale) 71 (polizza complementare) 102 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	14 (polizza tradizionale) 72 (polizza complementare) 103 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	15 (polizza tradizionale) 73 (polizza complementare) 104 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	16 (polizza tradizionale) 74 (polizza complementare) 105 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA GRANDINE VENTI FORTI	17 (polizza tradizionale) 75 (polizza complementare) 106 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA ECCESSO DI NEVE	18 (polizza tradizionale) 76 (polizza complementare) 107 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA ECESSO DI PIOGGIA	19 (polizza tradizionale) 77 (polizza complementare) 108 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA GRANDINE	20 (polizza tradizionale) 78 (polizza complementare) 109 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA VENTI FORTI	21 (polizza tradizionale) 79 (polizza complementare) 110 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	22 (polizza tradizionale) 80 (polizza complementare) 111 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA GRANDINE ECESSO DI NEVE	23 (polizza tradizionale) 81 (polizza complementare) 112 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
VENTI FORTI ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA ALLUVIONE SICCITA'	24 (polizza tradizionale) 82 (polizza complementare) 113 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA ECESSO DI NEVE GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE SICCITA' GRANDINE ALLUVIONE	25 (polizza tradizionale) 83 (polizza complementare) 114 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
SICCITA' ALLUVIONE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA VENTI FORTI ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	26 (polizza tradizionale) 84 (polizza complementare) 115 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI	27 (polizza tradizionale) 85 (polizza complementare) 116 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECESSO DI PIOGGIA SICCITA' GRANDINE	28 (polizza tradizionale) 86 (polizza complementare) 117 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ALLUVIONE SICCITA' GELO E BRINA	29 (polizza tradizionale) 87 (polizza complementare) 118 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ALLUVIONE SICCITA' SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GELO E BRINA GRANDINE VENTI FORTI	30 (polizza tradizionale) 88 (polizza complementare) 119 (polizza semplificata)	PACCHETTO B (polizza tradizionale) PACCHETTO BC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO BS (polizza semplificata) (avv. catastrofali + almeno 1 avv. di frequenza + eventualmente le avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE ECESSO DI PIOGGIA	31 (polizza tradizionale) 120 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE GRANDINE	32 (polizza tradizionale) 121 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE VENTI FORTI	33 (polizza tradizionale) 122 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA GRANDINE	34 (polizza tradizionale) 123 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI	35 (polizza tradizionale) 124 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE VENTI FORTI	36 (polizza tradizionale) 125 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE GRANDINE ECESSO DI PIOGGIA	37 (polizza tradizionale) 126 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE VENTI FORTI ECESSO DI PIOGGIA	38 (polizza tradizionale) 127 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE VENTI FORTI GRANDINE	39 (polizza tradizionale) 128 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI GRANDINE	40 (polizza tradizionale) 129 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE GRANDINE VENTI FORTI ECESSO DI PIOGGIA	41 (polizza tradizionale) 130 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECESSO DI PIOGGIA	42 (polizza tradizionale) 131 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	43 (polizza tradizionale) 132 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI NEVE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI	44 (polizza tradizionale) 133 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	45 (polizza tradizionale) 134 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI	46 (polizza tradizionale) 135 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI	47 (polizza tradizionale) 136 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)

COMBINAZIONE DI EVENTI ATMOSFERICI	CODICE COMBINAZIONE	PACCHETTO DI APPARTENENZA
ECCESSO DI NEVE GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA	48 (polizza tradizionale) 137 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE ECCESSO DI PIOGGIA	49 (polizza tradizionale) 138 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	50 (polizza tradizionale) 139 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA VENTI FORTI SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE GRANDINE	51 (polizza tradizionale) 140 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE GRANDINE SBALZI TERMICI COLPO DI SOLE, VENTO CALDO E ONDATA DI CALORE VENTI FORTI ECCESSO DI PIOGGIA	52 (polizza tradizionale) 141 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
GRANDINE	53 (polizza tradizionale) 142 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI NEVE	54 (polizza tradizionale) 143 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ECCESSO DI PIOGGIA	55 (polizza tradizionale) 144 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
VENTI FORTI	56 (polizza tradizionale) 145 (polizza semplificata)	PACCHETTO C (polizza tradizionale) PACCHETTO CS (polizza semplificata) (una o più delle avversità di frequenza + eventualmente avversità accessorie)
ALLUVIONE GELO E BRINA SICCITA'	57 (polizza tradizionale) 89 (polizza complementare) 146 (polizza semplificata)	PACCHETTO D (polizza tradizionale) PACCHETTO DC (polizza complementare Agricat) PACCHETTO DS (polizza semplificata) (avversità catastrofali)
ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO E/O FITOPATIA (INDEX BASED)	58 (polizza tradizionale) 147 (polizza complementare)	PACCHETTO E (polizza tradizionale) PACCHETTO EC (polizza complementare Agricat) (index based)

ALLEGATO 8 - METODOLOGIA “TRIGGER” PER L’ATTIVAZIONE DEL FONDO DI MUTUALITÀ REDDITO

Con riferimento ai fondi mutualità reddito, per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. La Direzione generale dello sviluppo rurale del MASAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato.

A tal fine, con il supporto tecnico dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), sono monitorati gli andamenti del mercato e rilevato il “trigger event”, ossia l’avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo più volatili e più rappresentative per la produzione di riferimento.

A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell’anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione.

La rilevazione sarà resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MASAF. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20% potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal soggetto gestore del Fondo di mutualità reddito sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall’Amministrazione (trigger event), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione.

In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il “trigger event”, la dimostrazione dello stato di crisi può essere accertata direttamente dal soggetto gestore del Fondo di mutualità reddito anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale. A tal fine, il soggetto gestore del Fondo di mutualità reddito è tenuto a definire preventivamente, all’interno del Regolamento del Fondo, i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del 15%) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi verificatasi “in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale”.

Il Regolamento del Fondo è approvato dal MASAF.

Il soggetto gestore che determina il superamento del Trigger Event, entro dieci giorni lavorativi successivi all’accertamento dell’evento, deve darne comunicazione al MASAF, per le verifiche di competenza,.

Il Fondo, prima dell’avvio delle erogazioni, è tenuto a trasmettere al MASAF una comunicazione con la quale informa circa l’inizio del pagamento delle compensazioni agli aderenti aventi diritto.

ALLEGATO 9 - METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO RILEVANTE AI FINI DELLO STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO (FONDO DI MUTUALITÀ REDDITO)

Premessa

Considerato che ai sensi del capitolo 3 del Piano sono ammissibili al sostegno esclusivamente i Fondi di mutualità reddito settoriale, la metodologia di calcolo del reddito di seguito illustrata deve essere applicata tenendo conto della necessità di determinare l'effettivo ammontare dei ricavi e dei costi specifici del settore di riferimento, escludendo i componenti positivi e negativi di reddito riconducibili ad altre attività produttive esercitate dall'azienda agricola.

Pertanto, per la determinazione della componente positiva di reddito devono essere computati esclusivamente i ricavi di vendita riconducibili al settore specifico di riferimento del Fondo mutualità reddito settoriale, compresi i Premi/Aiuti pubblici che l'azienda agricola percepisce riproporzionati alle superfici e/o capi riferibili con il settore in esame, se non diversamente specificato, ad esclusione di quelli destinati ad incrementare la dotazione in beni strutturali, ossia in investimenti. Inoltre, devono essere stornati dal conteggio gli eventuali ricavi derivanti da altre produzioni commercializzate dall'impresa agricola.

Le voci di costo di carattere generale o inerenti a fattori della produzione impiegati in più processi produttivi non strettamente riconducibili ad uno specifico settore, (es. carburanti) devono essere attribuite al computo totale dei costi secondo un criterio di proporzionalità.

Il risultato di reddito e i suoi margini

Poiché l'attivazione dell'agevolazione nell'ambito del Fondo mutualità reddito si realizza al verificarsi di una rilevante contrazione del reddito aziendale nel confronto con il reddito medio del triennio precedente (o della media triennale calcolata sul quinquennio escludendo il valore più basso e quello più elevato), particolare e fondamentale attenzione è attribuita alla formazione del reddito di esercizio e alla definizione delle singole voci che lo compongono.

La grandezza di reddito considerata ai fini dell'attivazione dell'agevolazione è approssimabile al "valore aggiunto agricolo". Tale valore si ottiene sommando ai ricavi di vendita dei prodotti agricoli i Premi/Aiuti pubblici riferibili al settore in cui opera il Fondo e sottraendo i costi attribuibili a tali prodotti, definiti come *input variable costs*, le imposte e tasse.

Gli *input variable costs* comprendono tutti quei costi sostenuti per i fattori esterni all'azienda, corrispondenti a merci e servizi che danno un contributo alla produzione del prodotto e alle successive fasi che si concludono con la vendita del prodotto. Restano esclusi dal calcolo del "valore aggiunto agricolo" i costi relativi alla manodopera, gli ammortamenti dei beni durevoli impiegati in azienda e le spese generali dell'azienda.

Tale grandezza di reddito esprime il valore aggiunto creato dall'impresa a seguito dell'impiego dei fattori esterni nella produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al lordo di una parte dei costi (manodopera e ammortamenti) ancorché direttamente attribuibili alla fase di produzione agricola.

Il valore così ottenuto misura il grado di efficienza del processo produttivo aziendale e non risulta influenzato dalla struttura aziendale o dalle scelte aziendali operate esclusivamente per fini fiscali (come, ad esempio la scelta della durata di ammortamento dei beni pluriennali).

Lo schema che segue riporta le voci che conducono al calcolo del *valore aggiunto agricolo* e del reddito operativo, quest'ultimo espressione del risultato della gestione caratteristica dell'attività agricola.

Descrizione	
	Ricavi di vendita
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli
	Acquisti materie prime
-	Δ rimanenze materie prime
=	Consumo materie prime
+	Altri costi di produzione e commercializzazione
+	Rettifiche in aumento
-	Rettifiche in diminuzione
=	Costo della produzione (esclusi fattori interni)
-	Δ prodotti finiti e semilavorati
-	Costo agricolo della produzione venduta
=	VALORE AGGIUNTO AGRICOLO
	Costo del personale
+	Quote ammortamenti
-	Costo dei fattori interni
-	Altre spese generali e costi amministrativi
=	REDDITO OPERATIVO

Il valore aggiunto agricolo si ottiene sottraendo ai *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli* il *Costo agricolo della produzione venduta*.

Sottraendo a tale valore i costi dei fattori interni (manodopera e ammortamenti), i costi amministrativi e le spese generali si ottiene il reddito operativo dell'attività agricola.

Infine, si precisa che restano esclusi dal calcolo del reddito ai fini del Fondo mutualità reddito tutti i ricavi e costi relativi alle attività connesse all'attività agricola e quelle riconducibili alle gestioni accessorie (proventi finanziari, interessi passivi, proventi straordinari ecc.).

Le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, disponendo di una solida base documentale di carattere contabile e fiscale, possono pervenire, senza incorrere in eccessivi aggravii amministrativi, ad una puntuale definizione dei valori riportati nello schema sovrastante. Al contrario, le aziende assoggettate a regimi contabili e fiscali semplificati, avendo a disposizione una limitata documentazione di supporto, potrebbero risultare impossibilitate a determinare correttamente l'ammontare delle voci di costo rilevanti ai fini del calcolo del valore aggiunto agricolo.

Alla luce di tali considerazioni, si individua di seguito una metodologia di calcolo del reddito rilevante ai fini del Fondo mutualità reddito articolata su due livelli: un metodo di calcolo puntuale del reddito per le imprese agricole tenute alla redazione del bilancio di esercizio, con attestazione documentale delle voci di ricavo e di costo; una metodologia semplificata per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, con l'obbligo di attestare i ricavi con le medesime modalità previste per le aziende dotate di bilancio ma con la possibilità di ricorrere ad indici di costo per la quantificazione delle componenti negative di reddito.

1. METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE CON BILANCIO

1.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La prima voce di reddito è costituita dai Ricavi netti dei prodotti agricoli. Per la determinazione di tale valore sono da conteggiare ai fini del calcolo del reddito valido per il Fondo mutualità reddito i ricavi (attestati da fatture di vendita) relativi alla vendita di prodotti ottenuti attraverso la coltivazione

del fondo o l'allevamento di animali e i ricavi delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali. Sono invece escluse dal calcolo del reddito le attività connesse ovvero le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi e le operazioni accessorie rispetto all'attività agricola propriamente detta (vendita di beni strumentali, locazione di beni ecc.). Le due voci successive previste nello schema di reddito attengono alle rettifiche in aumento e in diminuzione da operare rispetto al valore dei ricavi così determinato. Tali rettifiche si rendono necessarie per il duplice fine di escludere le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dello strumento del Fondo mutualità reddito e di ricondurre le operazioni di vendita al principio di competenza economica. Si applica pertanto il principio secondo il quale il ricavo è da ritenersi di competenza dell'esercizio entro il quale il prodotto risulta trasferito per la vendita. Pertanto, sono da considerarsi di competenza dell'esercizio:

- i ricavi relativi ai prodotti ceduti entro l'anno attraverso la vendita, il conferimento/deposito in conto lavorazione o trasformazione e altra cessione;

Lo schema che segue riporta il dettaglio delle possibili rettifiche in aumento e in diminuzione.

Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Ricavi di vendita	Totale dei ricavi da attività agricola primaria e trasformazione (esclusi ricavi da attività connesse)	Fatture o unica fattura riepilogativa, Dichiarazione IVA, Conto economico
Rettifiche in aumento (+)	Conferimenti a organizzazioni di produttori o cooperative Conto lavorazione/trasformazione Premi e altri aiuti pubblici	Fatture, DDT, ricevute di conferimento Ricevute di conferimento, fatture Fascicolo, dichiarazione AGEA
Rettifiche in diminuzione (-)	Altri ricavi Fatturazione di conferimenti di anni precedenti Fatturazione da altra cessione di anni precedenti Altre variazioni in diminuzione Ricavi da attività connesse o accessorie	Fatture anno corrente Fatture anno corrente Fatture anno corrente Fatture e corrispettivi
= Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli		

Le rettifiche in aumento consistono in:

- **Conferimenti di prodotto ad organizzazioni di produttori o cooperative** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
- **Conferimenti di prodotto per conto lavorazioni e trasformazioni** che alla fine dell'anno non risultano ancora fatturati e relativi a prodotti destinati ad essere venduti entro l'anno successivo;
- **Premi ed altri aiuti pubblici** riferibili al settore in cui opera il Fondo ad esclusione di quelli destinati ad incrementare la dotazione in beni strutturali, ossia in investimenti;
- **Altri ricavi¹**

¹ Rientrano in questa voce gli indennizzi assicurativi

Le rettifiche in diminuzione sono:

- **Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a conferimenti di anni precedenti;**
- **Fatturazioni effettuate nell'anno ma relative a cessioni di anni precedenti;**
- **Ricavi da attività connesse o attività non propriamente agricole;**
- **Altre variazioni in diminuzione per ricavi competenza di anni precedenti in quanto il processo e la cessione del prodotto risulta perfezionata l'anno precedente.**

I criteri di valutazione specifici da applicare alle singole voci di rettifica sono riportati all'interno delle schede settoriali.

Tutte le operazioni in aumento e in diminuzione da operare sulla base di quanto riportato all'interno delle schede settoriali dovranno trovare riscontro nelle registrazioni operate ai fini Iva² o in altra documentazione disponibile in azienda entro la data di rilevazione dei dati.

Inoltre, al fine di verificare la compatibilità dei dati con la struttura aziendale potrà essere richiesta anche la rilevazione di dati tecnici produttivi sulle operazioni che hanno generato i ricavi. Tali dati potranno riguardare a seconda dei casi i seguenti elementi:

1. Dati tecnici di produzione (superficie seminata o quantità di prodotto intermedio impiegato, resa di produzione, quantità realizzata, destinazione d'uso della produzione)
2. Quantità vendute o conferite presso terzi;
3. Quantità in magazzino a fine anno.

1.2 Costo agricolo della produzione venduta

Lo schema di conto economico prevede che al valore dei ricavi delle vendite, opportunamente rettificato, andranno sottratti l'ammontare dei costi identificati come *Costo agricolo della produzione venduta*.

A tale valore andranno apportate delle rettifiche in aumento e delle rettifiche in diminuzione da operare sulla base del criterio di correlazione diretta con i ricavi che sono stati inclusi nella voce *Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli*. Nello schema che segue sono elencati i dettagli delle singole voci che conducono al calcolo del *Costo agricolo della produzione venduta*:

Descrizione	Dettaglio	Riferimento
Totale acquisti	Totale acquisti e importazioni	Fatture di acquisto e bolle doganali, Dichiarazione IVA
-/+ Variaz. magazzino materie prime	Magazzino materie prime a fine anno	
+ Rettifiche in aumento	Ratei passivi di costo non fatturato iva acquisti Altri costi direttamente attribuibili	Fatture anno successivo Fatture anno precedente
- Rettifiche in diminuzione	Costi esclusi Prestazioni di sola opera Acquisto di beni ammortizzabili Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno Materiale per lavori in economia da capitalizzare	Fatture di acquisto Fatture correnti Fatture anno corrente Fatture anno corrente Fatture anno corrente
= Costo della produzione (esclusi fattori interni)		
- Δ prodotti finiti e semilavorati	Magazz. prodotti finiti e semilavorati a fine anno	
= Costo agricolo della produzione venduta		

La prima voce di rettifica da considerare è rappresentata dalla variazione che si registra nella giacenza finale del magazzino materie prime rispetto alla giacenza iniziale. Si rimanda al paragrafo *Rimanenze di materie prime sussidiare e di consumo*.

Le rettifiche in aumento riguardano le seguenti due tipologie di operazioni:

² Registro delle fatture e dei corrispettivi se disponibili o nelle fatture di vendita.

- **Ratei passivi** per costi non fatturati entro l'anno, ossia per l'impiego di beni o servizi che verranno fatturati nell'anno successivo (ad esempio per merce ricevuta entro l'esercizio in corso e con fatturazione nel periodo d'imposta successivo);
- **Altri costi per fattori produttivi direttamente attribuibili.** Quando il processo produttivo ha avuto inizio nell'anno precedente e si è concluso l'anno corrente, vanno attribuiti i costi relativi a beni e servizi impiegati nel corso dell'anno precedente (ad es. per anticipazioni colturali rinvenienti dall'anno precedente).

Le rettifiche in diminuzione riguardano le seguenti operazioni:

- **Costi esclusi³** ossia quei costi che non rientrano tra le tipologie ammesse ai fini dello strumento IST;
- **Acquisto di beni ammortizzabili⁴,** comprende tutti i beni ammortizzabili materiali o immateriali;
- **Costi afferenti altri esercizi fatturati nell'anno.** Questa voce può riguardare i beni consumati nell'anno per processi produttivi la cui manifestazione in termini di ricavo avverrà negli anni successivi (ad es. Anticipazioni colturali per prodotti che verranno di fatto ottenuti in anni successivi).
- **Materiale per lavori in economia da capitalizzare.** Costi fatturati nell'anno ma impiegati per la costruzione di beni strumentali realizzati internamente all'azienda.

Tutte le variazioni positive e negative elencate nei punti precedenti devono trovare riscontro nel registro delle fatture o, in mancanza, nelle fatture di acquisto. Le operazioni devono essere valutate alla data di fine esercizio, tuttavia, ai fini della loro valutazione possono essere utilizzati riferimenti a fatture e altra documentazione successiva a tale data purché disponibili entro la data di rilevazione del reddito.

Infine, al fine di ricondurre il valore dei consumi registrati nell'anno alla sola produzione venduta è necessario sottrarre dai consumi complessivi dell'anno quella parte riconducibile ai prodotti che alla fine dell'anno risultano invenduti e che hanno comportato un incremento del magazzino finale di prodotti finiti rispetto a quello iniziale. Pertanto, qualora a fine anno si registri un incremento di prodotto presente in magazzino rispetto a quello iniziale, il corrispondente valore andrà sottratto ai costi di produzione (si veda il paragrafo *Rimanenze prodotti finiti e semilavorati*).

Sintesi dei costi ammessi e dei costi esclusi dal Costo agricolo della produzione venduta:

Costi ammessi:

Le tipologie di costi ammessi sono:

A) Materie prime:

- sementi e piantine (escluse le spese di impianto);
- concimi, prodotti fitosanitari e diserbanti;
- mangimi.

B) Altri fattori impiegati nel processo produttivo:

- acquisto di semilavorati o componenti;
- materiale di consumo per le operazioni in campo;
- materiale di confezionamento e imballaggio;
- carburanti, energia;
- servizi tecnici esterni.
- spese veterinarie;
- spese di manutenzione ordinaria dei mezzi tecnici

³Per i costi esclusi si rimanda a riquadro successivo.

⁴ Di cui agli articoli 102 e 103 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing.

C) Costi di commercializzazione e di promozione dei prodotti

D) premi assicurativi per polizze agevolate e non agevolate stipulate sulle produzioni agricole aziendali.

Qualora una tipologia di costo tra quelle sopra elencate abbia contribuito anche all'ottenimento di un prodotto o attività non ammesse ai fini dello strumento è necessario scorporare una parte di costo (ad esempio per carburanti, materiale di consumo, manutenzione ecc.).

Costi esclusi:

- costi generali non direttamente produttivi (utenze, canoni di locazione dei locali ecc.);
- manutenzione straordinaria;
- costi amministrativi;
- tutti i costi compresi quelli produttivi, sostenuti per le attività connesse ed altre attività non agricole.

L'indicazione dei costi deve avvenire:

4. al netto di eventuali resi, sconti, abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con gli acquisti;
5. considerando oltre al prezzo effettivo (risultante dalla fattura) gli oneri accessori eventualmente sostenuti (spese di trasporto, sdoganamento, assicurazione);
6. in base al cambio che si presenta alla data nella quale l'operazione è compiuta, nel caso in cui riguardino operazioni in valuta estera.

1.3 Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

La determinazione del reddito dell'anno deve avvenire tenendo in considerazione i consumi effettivi di merce registrati nell'anno, che non necessariamente corrispondono con gli acquisti realizzati nello stesso anno. Il contributo al processo produttivo potrà infatti essere soddisfatto sia mediante acquisto di nuova merce sia con il consumo di merce presente in magazzino all'inizio dell'anno.

A tal fine, lo schema di reddito prevede che si tenga in considerazione anche della variazione positiva o negativa registrata nella quantità di merce presente nel magazzino materie prime a fine anno rispetto a quello a inizio anno. Più in particolare, qualora la merce presente a fine anno in magazzino risulti inferiore a quella iniziale, il valore corrispondente a tale riduzione andrà sommato a quello degli acquisti realizzati nell'anno. Viceversa, qualora il magazzino finale risulti superiore a quello iniziale, il valore corrispondente a tale incremento andrà sottratto al valore degli acquisti.

Ai fini del calcolo della variazione del magazzino sono da considerare esclusivamente le rimanenze di quella merce (materie prime, sussidiarie e di consumo) considerata in deduzione tra i costi di produzione.

La variazione del magazzino andrà valorizzata sulla base del costo reale di acquisto incluse tutte le spese accessorie (trasporto ecc.) sostenute per avere la merce nel luogo e nella condizione in cui si trovano al momento della valutazione.

1.4 Le rimanenze di prodotti finiti e semilavorati

L'indicazione della variazione registrata sul magazzino di prodotti finiti e semilavorati è da operarsi come voce di rettifica dei consumi di merce sostenuti nell'esercizio. Tale rettifica si rende necessaria in quanto sono da rinviare al futuro i costi per consumi di merce impiegata per l'ottenimento di prodotti che a fine anno risultano in magazzino e che hanno determinato un incremento della consistenza del magazzino finale rispetto a quello iniziale.

Lo schema di reddito prevede che il valore complessivo dei costi della produzione realizzata venga rettificato di un valore pari alla variazione positiva o negativa che si registra nel magazzino prodotti finiti e semilavorati.

La regola generale prevede che le rimanenze di prodotti vengano valorizzate sulla base del costo di produzione sostenuto, svalutato prudenzialmente qualora il valore di realizzo delle rimanenze stimato alla chiusura dell'esercizio risulti più basso. L'applicazione di tale metodo di rettifica può subire variazioni nell'applicazione in specifici settori quando, in mancanza di elementi oggettivi di verificabilità, la regola generale non risulta applicabile e può essere pertanto individuato un criterio specifico per prodotto comunque idoneo a far ritenere sufficientemente rispettato il criterio della competenza economica.

2. METODO DI CALCOLO DEL REDDITO PER LE IMPRESE SENZA BILANCIO

2.1 Ricavi netti di vendita dei prodotti agricoli

La metodologia di calcolo dei ricavi netti di vendita anche per le aziende non tenute alla redazione del bilancio di esercizio segue la medesima metodologia prevista al precedente punto 1.1.

2.2 Costo agricolo della produzione venduta

Le imprese agricole non tenute alla redazione del bilancio di esercizio ai fini della determinazione del costo agricolo della produzione possono utilizzare indici di costo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di determinare puntualmente il costo agricolo della produzione venduta, sulla base di apposita documentazione contabile e fiscale probatoria. Gli indici di costo sono costruiti sulla base delle evidenze contabili (documenti contabili e fiscali) riferite a un gruppo di aziende campione opportunamente individuate e rappresentative di una realtà territoriale omogenea e della filiera produttiva considerata.

ALLEGATO 10 - METODOLOGIA DI CALCOLO DEL VALORE INDICE

Il Valore indice rappresenta una quota del ricavo medio unitario statistico pluriennale per coltura vegetale potenzialmente sufficiente a coprire i costi variabili di produzione ad ettaro/unità ordinariamente sostenuti dalle aziende agricole per produrre la coltura in questione.

I Valori Indice sono aggiornati annualmente in coerenza con la presente metodologia di calcolo:

1. Elaborazione per ciascuna coltura vegetale del ricavo medio statistico determinato sulla base della resa media pluriennale (non inferiore a tre anni e depurati dei dati significativamente divergenti e degli outlier) di fonte Sian-Sgr e del prezzo medio triennale di fonte Ismea;
2. Verifica che il ricavo medio statistico di cui al punto 1 sia uguale o inferiore allo Standard Value senza l'applicazione della decurtazione del 20%; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del ricavo medio statistico allo Standard Value;
3. Elaborazione dell'indice di costo di produzione variabile per ettaro/unità di prodotto calcolato come percentuale di incidenza dei consumi intermedi sul valore della produzione agricola ai prezzi di base (calcolati a prezzi correnti) per le colture vegetali (Coefficiente Incidenza Costi). Le variabili consumi intermedi e valore della produzione agricola provengono dalla media dell'ultimo triennio disponibile in base ai dati di fonte Istat;
4. Elaborazione del Valore indice per coltura vegetale moltiplicando il ricavo medio statistico per il coefficiente determinato al punto 3;
5. Verifica che il Valore indice di cui al punto precedente sia inferiore allo Standard Value con l'applicazione della decurtazione del 20%; nel caso in cui sia superiore, riconduzione del Valore indice allo Standard Value;
6. In caso di colture normalmente irrigue coltivate senza irrigazione o di colture coltivate in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, può essere applicato un coefficiente di abbattimento.
7. Relativamente alle colture vegetali per cui non è possibile calcolare il Valore Indice conformemente alla suddetta metodologia per mancanza di dati storici sufficienti ai fini del calcolo della resa media statistica o del prezzo medio triennale di fonte Ismea, il Valore Indice è calcolato moltiplicando lo Standard Value di riferimento, senza l'applicazione della decurtazione del 20%, per il coefficiente di cui al punto 3, seguendo successivamente la procedura di cui al punto 5.

Il Valore Indice per le colture vegetali coltivate con metodo biologico è equiparato alla corrispondente coltura coltivata con metodo convenzionale.